



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa – nrg 4231/2017 – Eredi di Giuseppe Pampana c/ Comune di Pisa e Sepi Spa– Sentenza n. 1595/2022 del 20/10/2022 - liquidazione spese legali. (1C2016)

Soggetto creditore:

Anita e Silvia Pampana (eredi di Giuseppe Pampana)

cod. fisc. Anita Pampana PMPNTA73P65G702L

cod. fisc. Silvia Pampana PMPSLV74R50G702U

residenti in Pisa (PI), Via dei salici n. 33 (fraz. Tirrenia).

Importo complessivo del debito: € 10.354,00

di cui:	€	8.000,00= compensi
	€	1.200,00= spese generali 15%
	€	<u>368,00= cap 4%</u>
	€	9.568,00=totale parziale
	€	<u>786,00=spese esenti</u>
Totale	€	10.354,00=totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- L'opposizione promossa dalla parte ricorrente riguardava l'ordinanza ingiunzione 86/2017 emessa da Sepi per un verbale di accertamento del 16 ottobre 2016, con il quale si accertava l'occupazione di suolo pubblico in corrispondenza del Lungarno Galilei n.2, da parte dell'attore senza alcuna richiesta di autorizzazione;
- Con sentenza n. 1911/2022 l'Ente è stato condannato al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 1911/2022 Tribunale di Pisa
- notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 09/02/2023 12:49:44

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Vista la causa iscritta al NRG 4231/2017 promossa da Silvia e Anita Pampana, eredi di Giuseppe Pampana contro il Comune di Pisa, parte convenuta e Sepi Spa, terzo chiamato:

L'opposizione promossa dalla parte ricorrente riguardava l'ordinanza ingiunzione 86/2017 emessa da Sepi per un verbale di accertamento del 16 ottobre 2016, con il quale si accertava l'occupazione di suolo pubblico in corrispondenza del Lungarno Galilei n.2, da parte dell'attore senza alcuna richiesta di autorizzazione.

Il ricorrente eccepiva l'invalidità del provvedimento poiché l'accertamento non era stato redatto in contraddittorio con il trasgressore e non riconducibile alla proprietà Pampana.

Sepi e il Comune di Pisa contestavano la fondatezza dell'opposizione e che l'occupazione del suolo pubblico era effettiva, per ovviare all'inerzia del proprietario che in passato aveva rifiutato di mettere in sicurezza l'area antistante i ruderi di sua proprietà, e per questo era stato transennato.

Il Giudice accoglieva l'opposizione, poiché, visto che le transenne poste dall'Ente comunale a protezione di detta area erano state rimosse e quindi non permaneva alcuna occupazione del suolo pubblico, e peraltro nessuna opera di ripristino era stata compiuta né dalla proprietà né dall'Ente prima della rimozione delle transenne, decadevano i presupposti che avevano determinato l'apposizione delle transenne e la conseguente occupazione del suolo pubblico da parte dell'Ente che agiva in luogo del proprietario e quindi non risultava essere prova della necessità di predisporre le tutele poste in essere dall'Ente e di conseguenza non è imputabile il proprietario di occupazione di suolo pubblico.

Per le motivazioni suesposte, il Giudice del Tribunale di Pisa, dott. Alessia De Durante, con sentenza n.1595/2022, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata, condannava il Comune di Pisa e la Sepi Spa a rifondere la parte opponente delle spese di lite, di cui chiediamo il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 11:13:09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4231/2017 R.G.,

promossa da

**Silvia e Anita Pampana, anche in qualità di eredi di
Giuseppe Pampana, con Avv. M. G. Facchini**

PARTE ATTRICE

contro

Comune di Pisa, con Avv. S. Ciaramelli

PARTE CONVENUTA

e con

Sepi s.p.a., con Avv. G. Tuliani

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
14.12.2022, che deve intendersi qui richiamato,
rinunciando ai termini per memorie conclusionali e
repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

sent.....

r.g....4231 /2017

cron.....

rep.....

OGGETTO:

ALTRE
CONTROVERSIE DI
DIRITTO
AMMINISTRATIVO



Giuseppe Pampana aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 86/2017 emessa da Sepi sulla base del verbale di accertamento del 16 ottobre 2016, con il quale era stata accertata l'occupazione di suolo pubblico da parte dell'attore, in assenza di richiesta autorizzazione in corrispondenza del Lungarno Galilei n. 2 a Pisa.

Aveva, fra l'altro, eccepito l'invalidità del provvedimento sotto il profilo formale, per essere fondato su un accertamento non redatto in contraddittorio con il trasgressore e per essere lo stesso accertamento riferito ad un luogo non riconducibile alla proprietà Pampana; inoltre, il provvedimento, che richiama esclusivamente il verbale di accertamento del 16 ottobre 2016 e alcun altro atto amministrativo, non potrebbe essere fondato su una ordinanza del 2013 posta a fondamento da parte dell'amministrazione comunale di altre ordinanze parimenti impugunate dall'odierno opponente; in fatto, poi, ha negato di aver occupato in alcun modo il suolo pubblico, essendo stata, anzi, la stessa amministrazione comunale a porre delle transenne sul marciapiede posto in corrispondenza della proprietà Pampana per un presunto pericolo per l'incolumità pubblica, invero insussistente, come attestato da periti incaricati dalla proprietà e ritenuto dallo stesso ente, che, infatti, ha di recente eliminato le transenne stesse.

Sepi e il Comune di Pisa si sono costituiti, contestando la fondatezza dell'opposizione, sotto il profilo formale e nel merito; l'accertamento, infatti, sarebbe stato correttamente posto in essere in assenza del proprietario, e, pur indicandosi nell'ingiunzione di pagamento il civico 2 del Lungarno, non vi potrebbe essere dubbio in ordine all'area effettivamente occupata, per essere nota al trasgressore



l'occupazione, già contestata; vero, poi, che l'occupazione del suolo pubblico è effettiva, in quanto proprio per ovviare all'inerzia del proprietario, che in passato aveva rifiutato di mettere in sicurezza l'area antistante i ruderi di proprietà, il marciapiede, suolo pubblico, è stato transennato.

La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e già trattenuta in decisione, è stata dapprima rimessa su ruolo perché nelle memorie conclusionali l'ente comunale e Sepi hanno insistito affinché venisse disposta la riunione del presente procedimento ai procedimenti R.G. 3853/13 e R.G. 4962/15 pendenti presso questo Tribunale, ed aventi ad oggetto due opposizioni proposte da Pampana avverso ordinanze emesse per fatti identici a quello oggi contestato; poi, rigettata la richiesta riunione da parte del Presidente, perché, in base alle allegazioni di parte, era pendente una trattativa di definizione.

All'udienza del 14.12.2022, insussistente alcun accordo, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con la rinuncia delle parti ai termini per memorie conclusionali e repliche.

L'opposizione merita accoglimento.

È pacifico che, ad oggi e da tempo, le transenne poste dall'ente comunale a protezione dell'area siano state rimosse e che non permanga alcuna occupazione del suolo pubblico.

È altresì pacifico che alcuna opera di ripristino sia stata compiuta, né dalla proprietà né dall'ente, prima che della rimozione delle transenne.

Deve, pertanto, in difetto di prova contraria, ritenersi condivisibile la contestazione formulata dalla parte opponente in ordine alla



effettività dei presupposti che hanno determinato l'apposizione delle transenne e la conseguente occupazione di suolo pubblico – da parte del medesimo ente che agiva per necessità in luogo del proprietario -, unico presupposto della ordinanza ingiunzione oggi impugnata.

In altri termini, non vi è prova, tenuto altresì conto della attuale condizione di fatto, della necessità di predisporre le tutele poste in essere dall'ente e, quindi, non può ritenersi imputabile al proprietario l'occupazione del suolo pubblico, decisa dall'ente comunale.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata.

Condanna gli enti resistenti a rifondere alla parte opponente le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese, € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Pisa, il 19/12/2022.

IL GIUDICE

Dott. Alessia De Durante



Zimbra

e.miraglio@comune.pisa.it

Re: Sentenza n. 1595/2022 - Tribunale di Pisa - nrg 4231/2017

Da : Maria Giulia Facchini <mgfacchini@stsnetwork.it>

mar, 31 gen 2023, 12:44

Oggetto : Re: Sentenza n. 1595/2022 - Tribunale di Pisa - nrg 4231/2017**A :** Avvocatura <avvocatura@comune.pisa.it>, Silvia Pampana <studiolegalebp@gmail.com>

Buongiorno,

in risposta alla vostra richiesta del 27 gennaio u.s. e in conoscenza anche la mia assistita Avv. Silvia Pampana, sono di seguito a riepilogare le spese legali, così come liquidate dal Giudice in sentenza:

€ 8.000,00 per compensi

€ 1.200,00 per spese generali

€ 368,00 per cassa avvocati

€ 786,00 per spese esenti

TOT. € 10.354,00**Iban: IT45J0538714002000048020028, intestato ad Anita Pampana e Silvia Pampana.**

in attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti

Avv. Maria Giulia Facchini

Il giorno ven 27 gen 2023 alle ore 09:48 Avvocatura <avvocatura@comune.pisa.it> ha scritto:

Buongiorno,

a seguito della sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Pisa ha annullato l'ordinanza ingiunzione e ha condannato il Comune di Pisa al pagamento delle spese legali, si chiede cortesemente di inoltrare un progetto di notula con l'indicazione del codice IBAN al fine di liquidare quanto dovuto.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si saluta cordialmente.

Avvocatura Civica

Comune di Pisa

Tel. 050 910 613/615/617

--

Avv. Maria Giulia Facchini*Studio Legale*

Via Matteucci, 38/D

56124 Pisa

Phone: +39 050 970628

Fax: +39 050 3137650

Email: mgfacchini@stsnetwork.itwww.stsnetwork.itPEC: mariagiulia.facchini@pecordineavvocatipisa.it

"Avviso di riservatezza. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003."

"Information in this message is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, please notify the sender, and please delete the message from your system immediately."

P Help save paper not printing if not needed / Risparmia la carta: non stampare se non e' necessario